



Consiglio regionale

Celebrazione del Centenario della nascita del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo intende valorizzare la ricorrenza del centenario della nascita del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise avvenuta con primo atto privato nel settembre del 1922 e formalizzata nel gennaio del 1923. All'uopo si intende finanziare interventi diretti a realizzare iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con l'Ente Parco, gli Enti locali, Associazioni ambientaliste e di categoria rappresentative del mondo coinvolto nella gestione dell'area naturale protetta nonché con altri enti pubblici e privati.

Art. 2 (Celebrazioni)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione organizza eventi celebrativi da tenere nel periodo compreso tra i mesi di settembre 2022 e maggio 2023.
2. Per le medesime finalità, la Regione favorisce in fase propedeutica incontri con i rappresentanti delle Regioni Lazio e Molise al fine di condividere un progetto unitario e di coinvolgimento comune.

Art. 3 (Attuazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è delegato il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attività e promuovere gli eventi celebrativi.
2. In considerazione della rilevanza dell'evento l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della competente Direzione Amministrativa, promuove forme di sponsorizzazione dell'evento, delle singole manifestazioni in cui lo stesso si articola, nonché il coinvolgimento dei sindaci dei Comuni ricompresi nel Parco, dei rappresentanti delle Regioni Lazio e Molise, del Parco Nazionale, del Ministero dell'Ambiente e degli Enti interessati.
3. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi.

Art. 4 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 50.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2022-2023, si provvede con lo stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Celebrazione del centenario della nascita del Parco Nazionale

d'Abruzzo, Lazio e Molise", alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, del bilancio del Consiglio regionale 2022-2024;

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante la seguente variazione al bilancio del Consiglio regionale 2022-2024:

a) esercizio 2022 variazione per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Celebrazione del centenario della nascita del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" per euro 50.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1102 denominato "Rimborso trattamento economico componenti di nomina regionale della sezione di controllo della Corte dei Conti" per euro 50.000,00;

b) esercizio 2023 variazione per competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Celebrazione del centenario della nascita del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" per euro 50.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1102 denominato "Rimborso trattamento economico componenti di nomina regionale della sezione di controllo della Corte dei Conti" per euro 50.000,00.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 70/4 del 5.7.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE